CITTÀ DI CATANZARO

SETTORE PATRIMONIO – PROVVEDITORATO

AVVISO PUBBLICO

CONCESSIONE DI AREE DESTINATE ALL'INSTALLAZIONE DI CHIOSCHI PER ATTIVITÀ COMMERCIALI ADIBITE ALLA VENDITA DI FIORI E PIANTE

(art. 6 del *Regolamento per la concessione di aree pubbliche per la realizzazione di chioschi destinati ad attività commerciali, di somministrazione, a fini sociali o di pubblica utilità* approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 14/02/2024)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PATRIMONIO, PROVVEDITORATO

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1916 del 03/07/2024 di approvazione del presente Avviso,

RENDE NOTO

Che, ai sensi dell'art. 6 del *Regolamento per la concessione di aree pubbliche per la realizzazione di chioschi destinati ad attività commerciali, di somministrazione, a fini sociali o di pubblica utilità* approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 14/02/2024 (d'ora in avanti: Regolamento) è indetta procedura aperta finalizzata alla concessione di aree pubbliche per l'installazione di chioschi per attività commerciali adibite alla vendita di fiori e piante, secondo le previsioni e disposizioni del suddetto Regolamento.

Amministrazione Concedente:
Comune di Catanzaro – Via Pugliese n. 30 (Palazzo Scacco Matto) – 88100 Catanzaro. PEC: uff.protocollo@certificata.comune.catanzaro.it.
Tel. n. 0961881779-1780.
Dove è possibile consultare/ottenere la documentazione di gara: il presente Avviso e la documentazione complementare ad esso allegata, sono scaricabili dal sito internet www.comunecatanzaro.it.
Dove inviare le offerte: Comune di Catanzaro – Archivio Generale, Ufficio Protocollo, Via Jannoni n. 68. 88100 Catanzaro - Italia.

Art. 1 – Oggetto della concessione

1. Il presente avviso ha per oggetto la concessione di n. sei aree pubbliche destinate all'installazione di chioschi per attività commerciali adibite alla vendita di fiori e piante, secondo le disposizioni del vigente Regolamento.

2. L'attività che si potrà esercitare all'interno dei chioschi è: **Commercio al dettaglio settore non alimentare/fiori e piante.**
3. Le aree interessate sono quelle di seguito indicate:

Lotto	Ubicazione AREA	Superficie concessa (oltre eventuali pertinenze)	Valore della concessione* (per 10 anni e per i mq indicati)	Canone annuale a base d'asta (calcolato in base alle tariffe vigenti per l'anno 2024)	Attività (vincolante)
1	Viale Europa- Cimitero Lido	20 mq	3.402,25 €	34.022,58 €	fiori e piante
2	Via Paglia- Cimitero Catanzaro	10 mq	1.521,49 €	15.214,90 €	fiori e piante
3	Via Zarapoti - Cimitero S. Maria	10 mq	1.313,28 €	13.132,84 €	fiori e piante
4	Viale Europa - Cimitero Lido	10 mq	1.701,12 €	17.011,29 €	fiori e piante
5	Via Paglia Cimitero Catanzaro	10 mq	1.521,49 €	15.214,90 €	fiori e piante
6	Viale Pio X - alt. Piscina	20 mq	3.402,25 €	34.022,58 €	fiori e piante

*Il valore della concessione è stato stimato tenendo conto del canone (CUP) annualità 2024, applicato ai mq sopra indicati e per i dieci anni della durata della concessione. Ai sensi dell'art. 5.3 del Regolamento, ai fini della determinazione del calcolo del canone dovuto da indicare nell'atto di concessione, l'area assegnata verrà computata includendo la proiezione di ogni struttura, ombreggiante e/o espositiva collegata alla struttura principale, che dovrà essere esplicitamente indicata nella dichiarazione delle superfici occupate, da compilare obbligatoriamente a cura del partecipante nella domanda di cui agli All. 3 e 3bis rubricati "Modello unico". Il canone dovuto verrà computato ai sensi del successivo art. 2.

Art. 2 – Valore della concessione e pagamento CUP

1. Il canone annuo, così come risultante dalla procedura di gara, (arrotondato in aumento alle decine di euro) sarà riveduto ogni anno nella misura indicata nella Delibera del Consiglio Comunale che annualmente aggiorna le tariffe del C.U.P., tenendo conto della percentuale di rialzo offerta dal concessionario in sede di gara.
2. Il corrispettivo della concessione dell'area deve essere versato interamente all'Ente, per il primo anno solare in misura temporizzata, prima della stipula della concessione. Il canone è dovuto fin dalla consegna dell'area, indipendentemente dalla data effettiva di inizio dell'attività.
3. Per gli anni successivi al primo, il canone è dovuto per ciascuna annualità, nei termini e con le modalità previste dal vigente "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria".
4. Per i casi di abusiva occupazione, mancato o ritardato pagamento, si fa espresso rinvio agli articoli 48 e seguenti del citato "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria", a cui l'art. 7 del Regolamento fa espresso richiamo.

Art. 3 - Durata delle concessioni, modalità e condizioni

1. La concessione di ciascuna delle aree sopra individuate viene effettuata alle condizioni stabilite nel Regolamento.
2. Al fine di garantire imparzialità e trasparenza, nonché condizioni di concorrenza aperta, la procedura utilizzata per l'assegnazione delle aree di cu al presente avviso, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento è la seguente: procedura aperta o pubblico incanto con il metodo di cui all'art. 73

lettera c) del R.D. 23.5.1924 n. 827 (offerte segrete) sul canone di suolo pubblico posto a base d'asta.

3. Ai sensi dell'art. 8 del Regolamento la durata della concessione è fissata in anni 10 (dieci).
4. Alla scadenza della concessione, se richiesto dall'Amministrazione, il Concessionario dovrà assicurare la gestione in proroga per un periodo di tempo necessario all'espletamento delle procedure per il nuovo affidamento e per un periodo massimo di 6 mesi altre la scadenza contrattuale.
5. La concessione in scadenza può essere rinnovata una sola volta, per ulteriori 6 anni, previa richiesta del concessionario formalizzata almeno 60 giorni prima della scadenza. Nel caso di assegnazione a diverso concessionario, la struttura dovrà essere rimossa entro e non oltre i trenta giorni successivi, con il ripristino dello stato dei luoghi a regola d'arte.

Art. 4 – Requisiti di partecipazione

1. Alla presente procedura di assegnazione possono partecipare singole persone fisiche ed imprese, in qualsiasi forma costituite, in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento. Si precisa che, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento, non costituisce un requisito per la partecipazione alla presente procedura l'iscrizione al Registro delle Imprese quale impresa attiva nel settore di attività previsto per la specifica area richiesta.
2. Possono, pertanto, partecipare alla presente procedura anche soggetti che non sono iscritti al Registro delle Imprese ovvero che sono iscritti per attività diverse da quella prevista nell'area richiesta, fermi restando gli obblighi previsti all'art. 6 punto 7 del Regolamento.
3. Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 6 punto 4 del Regolamento non potranno partecipare alla presente procedura di assegnazione eventuali soggetti (siano essi persone fisiche o giuridiche) i quali:
    a. si trovano in una qualsiasi situazione che possa determinare l'esclusione dalla gara e/o l'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
    b. non possiedono i requisiti morali e professionali richiesti dalla normativa vigente che disciplina l'esercizio dell'attività prevista nella postazione richiesta, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 26/03/2010 n. 59 e ss.mm. ii;
    c. presentano, nei confronti del Comune di Catanzaro, debiti a carattere tributario o extratributario di qualsiasi natura.

Art. 5 – Termini e modalità di partecipazione

1. Uno stesso concorrente potrà concorrere per più lotti. Nel caso che un concorrente risultasse vincitore per più di un lotto facente parte del medesimo Avviso, dovrà esercitare il diritto di prelazione per un solo lotto entro sette giorni dalla comunicazione dell'Amministrazione (art. 6 punto 6 del Regolamento).
2. È in ogni caso vietato, a pena di esclusione, partecipare alla presente procedura sotto diverse forme (a titolo esemplificativo e non esaustivo: in qualità di persona fisica ed impresa, in qualità di impresa individuale ed altra forma di impresa).
3. Le offerte, redatte in lingua italiana, dovranno pervenire al seguente indirizzo: COMUNE di CATANZARO – Ufficio Protocollo - via Jannoni n. 68 – 88100 Catanzaro a pena di esclusione (in ragione del rispetto del principio di parità di trattamento e del giusto procedimento**), entro e non oltre le ore 12,00 (dodici) del giorno mercoledì 24 luglio 2024,** in plico chiuso e sigillato ed esclusivamente a mezzo raccomandata del servizio postale, agenzia di recapito ovvero a mano.

4. Sul plico, idoneamente sigillato, contenente le buste "A" e "B" di seguito descritte, dovrà essere riportata la seguente dicitura:
   "

   Procedura aperta per la concessione di aree pubbliche per la realizzazione di chioschi destinati a FIORI e PIANTE – OFFERTA LOTTO N….(in lettere) – NON APRIRE

5. Per sigillo si intende una qualsiasi impronta o segno (sia impronta impressa su materiale plastico come ceralacca o piombo, sia striscia incollata sui lembi di chiusura con timbri e firme) tale da confermare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente ed escludere così qualsiasi possibilità di manomissione del contenuto.
6. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione e/o integro in ogni sua parte entro le ore e il giorno fissato come termine ultimo per la presentazione dell'offerta. In tal caso farà fede unicamente il timbro, con indicazione della data e dell'ora d'arrivo, apposti sul plico medesimo dall'Ufficio Protocollo.
7. Si avvisa che, anche ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/90 e s.m.e i, l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di pubblicare avvisi ed informazioni, inerenti la presente assegnazione e relativi alla eventuale necessità di: - integrazioni; - revoca parziale o totale; - sospensione; -rinvio sul Sito istituzionale dell'Ente, con valore di notifica per tutti gli interessati.
8. Il plico, a pena di esclusione, dovrà contenere al suo interno:
   a) n. 1 busta contrassegnata dalla dicitura "A – Documentazione Amministrativa", sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante l'intestazione del mittente;
   b) n. 1 busta contrassegnata dalla dicitura "B – Offerta economica", sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante l'intestazione del mittente.

Art. 6 – Contenuto dell'offerta

1. **La busta contrassegnata dalla dicitura "A – Documentazione Amministrativa",** deve presentarsi, a pena di esclusione, chiusa, sigillata con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni e controfirmata sui lembi di chiusura, su cui, oltre al mittente, dovrà essere apposta la seguente dicitura: *"**Busta A - Procedura aperta per la concessione di aree pubbliche per la realizzazione di chioschi destinati a FIORI e PIANTE –LOTTO N….(in lettere)***". La Busta "A", a pena di esclusione**, dovrà contenere la seguente documentazione:
   - Domanda di partecipazione in bollo, (modello unico– obbligatorio), debitamente compilata e sottoscritta in relazione alle seguenti dichiarazioni:
     a. <u>per le persone fisiche</u>: il nome ed il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza ed il codice fiscale dell'offerente;
     b. <u>per le imprese o enti</u>: la ragione/denominazione sociale, la sede legale, il codice fiscale e la partita IVA, nonché le generalità del legale rappresentante o di chi sottoscrive l'offerta e la giustificazione dei poteri di firma. In tutti i casi, ove si tratti di procuratore speciale, dovrà altresì essere allegato l'originale o la copia conforme all'originale della procura in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata;
     c. <u>per tutti partecipanti:</u>
        i. la dichiarazione sul possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art.4 punto 3 del presente avviso, che dovrà essere resa mediante autocertificazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 (al fine di favorire l'inserimento di giovani/disoccupati/start-up, i

requisiti professionali di cui all'art. 71 del D. Lgs. 26/03/2010, se non posseduti al momento della partecipazione alla gara, potranno essere conseguiti entro e non oltre 6 mesi dall'aggiudicazione);

ii. le dichiarazioni integrative indicate nel modello unico di domanda;

- Copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario;
- Eventuale procura legittimante il sottoscrittore della domanda di partecipazione e relativa offerta.

A pena di esclusione nella domanda di partecipazione non deve essere indicata l'offerta economica.

(**RESPONSABILITA' INERENTE AL RILASCIO DI DICHIARAZIONI)**: La sottoscrizione delle succitate dichiarazioni non è soggetta ad autenticazione, purché venga allegata – a pena di esclusione - copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000. Si rammenta la responsabilità penale cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci. L'Amministrazione effettuerà, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dai predetti controlli emergesse la non veridicità del contenuto delle stesse, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà alla conseguente denuncia penale.

2. **La busta contrassegnata dalla dicitura "B – Offerta Economica",** deve presentarsi, a pena di esclusione, chiusa, sigillata con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni e controfirmata sui lembi di chiusura, su cui, oltre al mittente, dovrà essere apposta la seguente dicitura: *"**Busta B - Procedura aperta per la concessione di aree pubbliche per la realizzazione di chioschi destinati a FIORI e PIANTE –LOTTO N….(in lettere)***",** dovrà contenere il modello di Offerta economica in bollo (modello 2) sottoscritto con firma leggibile e per esteso, con indicazione:
   - delle generalità dell'offerente;
   - del rialzo percentuale offerto sul canone annuo a base d'asta, espresso in cifre ed in lettere, tenendo presente che nel caso di discordanza prevarrà l'importo più vantaggioso per l'Ente.

   Non saranno ammesse offerte a ribasso.

Art. 7 – Modalità di gara e criteri di aggiudicazione

1. L'asta pubblica verrà esperita con il metodo delle offerte segrete con aggiudicazione al miglior offerente.
2. Sono ammessi all'apertura delle offerte i concorrenti ovvero legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti delegati, uno per ogni concorrente, muniti di procura speciale/delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
3. La Commissione all'uopo individuata, nel giorno e nel luogo resi noti con Avviso pubblicato sul Sito Istituzionale del Comune per lo svolgimento dell'asta, aprirà i plichi pervenuti e contenenti le offerte di gara, verificandone la completezza e la conformità alle disposizioni del presente Avviso.

4. Nella stessa seduta o in seduta successiva, darà lettura delle offerte economiche e provvederà a stilare una graduatoria provvisoria delle offerte pervenute e ritenute ammissibili.
5. Non saranno ritenute valide le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato. Le stesse non dovranno recare, a pena di nullità, cancellazioni, aggiunte o correzioni.
6. Dello svolgimento e dell'esito della gara viene redatto apposito verbale contenente anche la proclamazione da parte del Presidente della Commissione dell'aggiudicazione provvisoria.
7. Nel caso in cui soggetti differenti conseguano un identico punteggio per la stessa postazione, ai fini della formazione della graduatoria, sarà data priorità al soggetto che possiede il numero inferiore di autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche già assentite sul territorio cittadino. In caso di ulteriore parità, si procederà a sorteggio in seduta pubblica.
8. L'aggiudicazione della concessione resta subordinata alle verifiche positive sul possesso dei requisiti in capo all'assegnatario.
9. La graduatoria formata a seguito delle procedure di evidenza pubblica di cui al presente Avviso avrà validità cinque anni. Nel caso di scorrimento della graduatoria la stipula della concessione resta subordinata alla verifica del possesso dei requisiti da effettuarsi prima della stipula.
10. Resta in capo al Settore Attività Economiche la competenza relativa al rilascio delle autorizzazioni di tipo commerciale e la relativa verifica del possesso dei requisiti professionali in capo all'operatore economico (art. 6 punto 8 del Regolamento), che attiene alla successiva fase di avvio dell'attività.

Art. 8 – Stipula del Contratto

1. L'amministrazione concedente si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di assegnazione senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant'altro.
2. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
3. La stipulazione del contratto avverrà a cura dell'Ufficio Contratti dell'Ente.
4. Le spese per la stipula del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.
5. Qualora non si addivenga alla stipulazione del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario nei termini indicati dall'Amministrazione, il provvedimento con cui si dispone l'aggiudicazione definitiva verrà revocato e si procederà all'aggiudicazione in favore del soggetto la cui offerta sia successiva in graduatoria, previa verifica del possesso dei requisiti.

Art. 9 – Condizioni e notizie particolari

1. Le aree pubbliche sono poste in concessione nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con tutti i diritti, azioni ed obblighi spettanti al Comune di Catanzaro che ne ha la disponibilità.
2. Nel caso di aree sulle quali insiste già un chiosco in disuso e/o stato di abbandono, la concessione verrà stipulata previo avvio e completamento delle operazioni di sgombero. Pertanto, nessuna eccezione e/o obiezione potrà essere sollevata dall'aggiudicatario all'Amministrazione qualora sussistano impedimenti al rilascio della medesima.
3. Ai sensi dell'art. 6 comma 14 e 15 del Regolamento, in caso di assegnazione a persona diversa dal proprietario del manufatto di chioschi attualmente attivi[1], il concessionario uscente è tenuto a rimuovere il manufatto ripristinando a sue spese l'area pubblica, entro il termine indicato dall'amministrazione. In caso di mantenimento della struttura del chiosco da parte del nuovo concessionario, è necessario che lo stesso acquisisca preventivamente la proprietà dello stesso,

[1] Vedi schede tecniche lotti

fornendo adeguato titolo. In ogni caso di mantenimento del chiosco, lo stesso dovrà essere adeguato al predetto Regolamento Comunale entro un anno dall'assegnazione dell'area, nel corso del quale potrà comunque essere esercitata l'attività.

4. La mancata osservanza delle condizioni e prescrizioni riportate nel presente Avviso è causa di esclusione, in particolare: (elenco non esaustivo):
    a. l'inserimento nella stessa busta di offerte relative a più lotti.
    b. la mancata presentazione di uno o più dei documenti richiesti comporterà l'esclusione del concorrente dalla procedura di assegnazione per la concessione di suolo pubblico. In caso di richiesta di integrazione documentale, l'amministrazione concedente assegnerà al concorrente un termine, non superiore a otto giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, l'amministrazione concedente non ne richiederà la regolarizzazione, né applicherà alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine indicato il concorrente sarà escluso dalla gara.
    c. accertate situazioni di collegamento societario fra concorrenti, l'amministrazione concedente potrà procedere all'esclusione dei concorrenti medesimi ove risulti che le offerte sono state presentate in violazione dei principi posti a garanzia della correttezza della procedura di assegnazione di cui trattasi.

Art. 10 – Adempimenti a carico dell'aggiudicatario:

1. L'aggiudicatario è tenuto a:
    a. firmare il contratto nel giorno e nell'ora che verranno indicati con comunicazione scritta, con avvertenza che, in caso contrario, l'Amministrazione procederà nei modi di legge;
    b. ad ottemperare a quanto indicato nelle prescrizioni del presente Avviso;
    c. ad ottemperare a quanto prescritto nel richiamato *Regolamento per la concessione di aree pubbliche per la realizzazione di chioschi destinati ad attività commerciali, di somministrazione, a fini sociali o di pubblica utilità* approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 14/02/2024, in particolare, agli artt. 4, 5, 7, 9,10, 11, 12, 13.

Art. 11 – Quesiti

1. Informazioni e quesiti sulle clausole dell'Avviso e sulla procedura di assegnazione possono essere acquisiti unicamente a mezzo PEC, entro il massimo 8 giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte. Le risposte verranno pubblicate nelle forme delle FAQ unicamente sul sito istituzionale comunale www.comune.catanzaro.it entro i successivi 3 giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte.
2. Le comunicazioni e gli scambi di informazioni dall'amministrazione concedente all'operatore economico e viceversa, inerenti la presente procedura, si effettueranno esclusivamente tramite posta elettronica certificata. Non saranno accettate altre forma di comunicazione.

Art. 12 – Informazioni

1. L'Amministrazione Concedente è il Comune di Catanzaro.
2. L'Ufficio competente è il Settore Patrimonio - Provveditorato, indirizzo PEC: ufficio.protocollo@certificata.comune.catanzaro.it.

3. Il Responsabile del Procedimento è il Funzionario amm.vo E.Q. D.ssa Anna Mellace, tel. Ufficio: 0961 881780/1779.

Art. 13 – Organismo responsabile delle procedure di ricorso

1. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente Avviso, può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria.

Art. 14 – Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali raccolti avverrà nel rispetto della vigente normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, il Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 2016/679, il d.lgs. 30/06/2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni, come modificato da ultimo dal d.lgs. 10/08/2018 n. 101 e sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza e che i medesimi dati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento di assegnazione oggetto del presente Avviso.

Art. 15 – Nota di rinvio

2. Il presente Avviso pubblico è l'unico documento della procedura di concessione delle aree pubbliche, in quanto comprensivo di tutte le indicazioni che di prassi sono contenute in un Disciplinare di Gara.
3. Per quanto non espressamente indicato, si applicano le prescrizioni di cui al presente Avviso ed atti complementari, nonché del Regolamento per la concessione di aree pubbliche per la realizzazione di chioschi, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 14/02/2024, il cui contenuto si intende espressamente richiamato a farne parte integrante e sostanziale.
4. Fanno parte integrante del presente avviso il Regolamento (All. 1), le allegate schede tecniche dei lotti (All. 2), il modello unico di domanda e possesso dei requisiti (all. 3 e 3Bis) ed il modello offerta economica (All.4).

Il presente Avviso non vincola l'Amministrazione Comunale di Catanzaro all'espletamento delle procedure inerenti il rilascio di Concessione di suolo pubblico e nessuna eccezione e/o obiezione potrà essere sollevata dall'aggiudicatario qualora sussistano impedimenti al rilascio della medesima.

Attestazione di pubblicazione: il presente Avviso è pubblicato all'Albo pretorio on line e sul sito internet del Comune di Catanzaro www.comunecatanzaro.it.